

## Tecnopolis CasANGAISA alla 40a edizione di Mostra Convegno Expocomfort



Si è conclusa venerdì 18 marzo la 40a edizione di Mostra Convegno Expocomfort, a cui ha partecipato ANGAISA con i propri spazi espositivi dedicati a "Tecnopolis - CasANGAISA". Tecnopolis è uno spazio operativo nel quale ANGAISA, in collaborazione con aziende leader di diversi settori, offre strumenti e sistemi innovativi per presidiare e rendere più efficienti alcune fra le principali attività e funzioni che caratterizzano le aziende distributrici del setto-

re idrotermosanitario: dalla vendita al banco, in self service o in showroom, alla logistica di magazzino, dalla comunicazione alla formazione e alla gestione del credito.

L'Associazione ha proposto, oltre a un'ampia gamma di servizi e iniziative, anche un workshop dedicato agli obblighi di legge concernenti l'etichettatura energetica e le funzionalità del nuovo servizio [etichettaturaenergetica.net](http://etichettaturaenergetica.net), organizzato in collaborazione con il partner tecnologico IdroLAB e con Asotermica, e alcuni seminari di approfondimento dedicati a tematiche di particolare interesse ed attualità per gli operatori di settore.



In occasione di MCE, ANGAISA ha inoltre festeggiato i primi sessant'anni di attività associativa con un **brindisi "celebrativo"** al quale sono stati invitati i Soci Ordinari e Sostenitori, le associazioni e la stampa di settore; per l'intera durata della manifestazione è stato proiettato l'audiovisivo "60 anni di ANGAISA" realizzato con tecnologia multimediale immersiva, che ripercorre la storia dell'associazione dal 1956 a oggi.



Ricordiamo che nella sezione Eventi / Tecnopolis 2016 del sito [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) sono presenti le [videointerviste](#) delle aziende partner di Tecnopolis / CasANGAISA ●

## Soci

### Ammissione nuovi soci

Come preannunciato nel precedente numero di ANGAISA Informa (n.387), sono entrate a far parte dell'associazione l'azienda MANTUA BAGNI Srl di Mantova, in qualità di socio Ordinario e l'azienda OVENTROP Srl di Bolzano, in qualità di Socio Sostenitore Industria.

Vi riportiamo qui di seguito i profili aziendali.

### MANTUA BAGNI Srl (Mantova - MN)



Mantua Bagni Srl nasce nel 1990 con Daniele e Massimiliano Negro che possiedono la totalità del capitale sociale. Evidenzia una presenza storica nel settore in cui opera: termoidraulico, sanitario ed arredo bagno con vendita in Mantova e provincia trattando i più prestigiosi brand del mercato. Oltre alla vendita, offre un'adeguata ed approfondita consulenza sull'installazione dei prodotti e sulla progettazione dell'arredo bagno, frutto di anni di esperienza.

Oggi rappresenta la più importante e radicata azienda sul territorio con due punti vendita (sede e filiale).

Nel 2014 è diventata socio del noto gruppo d'acquisto Ciset. Nel corso degli anni ha saputo cogliere le opportunità del mercato grazie alle strategie aziendali attuate dai soci che conducono personalmente

l'attività ed hanno saputo mantenere, in controtendenza al mercato, un trend positivo, migliorando di anno in anno le quote di mercato ed i risultati di bilancio in modo apprezzabile.

### OVENTROP Srl (Bolzano - BZ)



Con oltre 1.000 dipendenti la Oventrop rappresenta a livello mondiale uno dei maggiori leader nella produzione di valvole, regolatori e sistemi per gli impianti idraulici. Fondata nel 1851, la Oventrop ha i poli produttivi in Germania ad Olsberg e Brilon, situati nella regione Renania-Settentrionale Vestfalia. I prodotti dell'a-

zienda consentono di collegare i diversi ambiti delle tecniche edilizie e di gestione domotica degli edifici, realizzando sistemi efficienti ed ecocompatibili. Oventrop si propone sul mercato come partner per i principali operatori della filiera ITS con la filosofia Innovazione & Qualità made in Germany.

## Normative

### Fisco



#### IVA. Detrazione IVA per l'agriturismo

E' legittima la detrazione IVA per la ristrutturazione eseguita dall'agriturismo sugli appartamenti destinati all'attività di ricezione.

Ad affermarlo è la sentenza 4606/2016 della Cassazione depositata in data 09.03.2016.

Le Entrate hanno disconosciuto la detrazione IVA corrisposta su opere di ristrutturazione relative ad appartamenti destinati a case-vacanza di proprietà di un'azienda agricola. Il provvedimento è stato impugnato. Nel riformare la decisione di primo grado, la Ctr ha confermato la legittimità della pretesa sul presupposto che la detrazione delle opere eseguite su immobili a destinazione abitativa era consentita solo alle imprese aventi a oggetto principale la costruzione o rivendita di detti immobili. Nel caso in esame, trattandosi di un'impresa agricola, la detrazione era esclusa. La società ha presentato così ricorso in Cassazione, che lo ha accolto. I giudici di legittimità hanno fatto riferimento a due recenti pronunce (3454/2014 e 8628/2015) sul punto, secondo le quali l'attività agrituristica connessa alle imprese agricole è stata disciplinata dal legislatore, che ha inteso ricondurla a un'attività tipica di organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità e alloggio. Tale servizio può essere fornito con l'utilizzo di immobili costruiti sul fondo e anche adibiti a uso abitativo. Si tratta così di immobili da considerare strumentali all'esercizio dell'impresa e ciò a prescindere dalla categoria catastale. I limiti posti sulla detrazione IVA per gli immobili adibiti ad uso abitativo, sono legati all'utilizzo proprio del contribuente, ossia quando quest'ultimo li adibisce a una personale finalità, diversa cioè dal regime di impresa. Occorre così distinguere gli immobili ad uso abitativo che implicano il godimento diretto da parte del proprietario quale consumatore finale, da quelli uti-

lizzati per l'esercizio dell'attività agrituristica, per i quali la funzione abitativa costituisce il mezzo di attuazione dell'attività economica. In tale ultima ipotesi, alla società spetta il diritto alla detrazione dell'imposta versata, trattandosi di beni o servizi inerenti. Peraltro, la risoluzione 18/E/2012 aveva affermato che gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo in un'attività di tipo ricettivo che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, devono essere trattati alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Da qui l'accoglimento del ricorso. Secondo la stessa amministrazione l'IVA su tali opere è detraibile e ciò anche se si tratti di un'impresa di agriturismo.

Fonte: *Il Sole 24 Ore*.

#### Modello F24. Istituzione della causale INPS. Riscossione sanzioni amministrative

Istituita la causale INPS per la riscossione, tramite il modello F24, delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 marzo 2016.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo inferiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro. Ciò premesso, al fine di consentire il versamento della predetta sanzione amministrativa, tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016, ha istituito la seguente causale:

- "SAMM" denominata "Sanzioni amministrative - articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni".

Si precisa che, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione debitoria del contribuente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", il codice fiscale del contribuente;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di riscossione del contributo come da diffida notificata al contribuente, nel formato MM/AAAA.

Si sottolinea che la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

#### IMU -TASI. Coefficienti per i fabbricati a valore contabile. Decreto del Ministero Economia e Finanze del 29 febbraio 2016

Aggiornati i coefficienti per la determinazione dei fabbricati a valore contabile, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuta per l'anno 2016.

Sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione dei fabbricati a valore contabile, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuta per l'anno 2016, in base ai dati risultanti dall'Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 29 febbraio 2016, recante: "Aggiornamento dei coefficienti di IMU e TASI per l'anno 2016, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D". Si ricorda che la base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata all'inizio di ciascun anno solare, fino all'attribuzione della rendita, applicando al costo risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali, che vengono definiti annualmente con apposito decreto (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992). La legge di stabilità 2014, dispone che la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 1, comma 675 L. n. 147/2014 e nostra circolare n. 124/2013). Con il decreto in esame sono stati aggiornati i predetti coefficienti per la determinazione dei fabbricati a valore contabile, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2016; i coefficienti sono stati aggiornati in base ai dati risultanti all'Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone. Di seguito si riportano i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2016:

2016	1,01	1999	1,52
2015	1,01	1998	1,54
2014	1,01	1997	1,58
2013	1,02	1996	1,63
2012	1,04	1995	1,68
2011	1,07	1994	1,73
2010	1,09	1993	1,77
2009	1,10	1992	1,79
2008	1,14	1991	1,82
2007	1,18	1990	1,91
2006	1,22	1989	1,99
2005	1,25	1988	2,08
2004	1,32	1987	2,25
2003	1,37	1986	2,43
2002	1,42	1985	2,60

2001	1,45	1984	2,77
2000	1,50	1983	2,95
		1982*	3,12

(\*e anni precedenti)

Si ricorda che la determinazione del valore sulla base dei costi rivalutati non si applica ai fabbricati per i quali è stata applicata la procedura automatica di classamento DOCEFA che consente al contribuente di avanzare una proposta di rendita il cui valore può essere utilizzato ai fini IMU fino a quando non viene attribuita la rendita definitiva. La rendita proposta diviene definitiva se non rettificata dall'ufficio entro un anno dalla presentazione.

### Cessione del credito. Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 22 marzo 2016

**Definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.**

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del Direttore del 22 marzo 2016, ha reso note le modalità di cessione del credito relativo alla riqualificazione energetica da parte di contribuenti ricadenti nella "no tax area" ai fornitori che hanno eseguito i lavori su parti comuni dell'edificio. La disposizione è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 74 della L. n. 208 del 2015) e permette ai contribuenti che non versano Irpef e sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici, di cedere, ai fornitori che hanno sostenuto i lavori, il credito come forma di pagamento.

In specie, la nuova norma riguarda esclusivamente:

- le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici (per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e ss. della legge n. 296 del 2006, stabilita, per l'anno 2016, nella misura del 65% delle spese stesse);
- i soli contribuenti che ricadono nella cd. no tax area, cioè i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR. I predetti contribuenti non potrebbero, in concreto, fruire della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda;
- i fornitori che hanno eseguito i lavori, che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento:

- la situazione di incapienza del contribuente deve sussistere nel periodo d'imposta 2015;

- il credito cedibile, pari al 65% dei costi a carico del singolo condomino in base alla tabella millesimale di ripartizione, riguarda le spese sostenute nel 2016, anche se riferite a interventi iniziati in anni precedenti.

È necessario che il condominio effettui, entro il 31 dicembre 2016, il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito mediante l'apposito bonifico bancario o postale. Per effettuare la cessione del credito, la volontà dei condomini interessati deve risultare dalla delibera assembleare che approva i lavori oppure, in alternativa, da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio.

Quest'ultimo dovrà annunciare tale volontà ai fornitori che, a loro volta, dovranno rispondere al condominio, in forma scritta, di accettare la cessione del credito, a titolo di parziale pagamento del corrispettivo.

Circa gli obblighi comunicativi, il provvedimento prevede che il condominio è tenuto a trasmettere mediante apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate:

- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese;
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La suddetta comunicazione va effettuata, a pena di decadenza, telematicamente, tramite Entratel o Fisconline ed entro il 31 marzo 2017. Il credito ceduto è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017.

La quota del credito che non è fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il suddetto credito è utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Spetterà ad una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate istituire il codice tributo da inserire nell'F24.

Il provvedimento infine, disciplina i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- se viene accertato che la detrazione non spetta (anche parzialmente), il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzione, verrà recuperato nei confronti del condomino;
- se viene accertata l'indebita fruizione (anche parziale) del credito, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzione, verrà recuperato nei confronti del fornitore.

Rimandiamo le aziende interessate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • Detrazione fiscale 55%-65%

## Lavoro



### Indice ISTAT. Trattamento di fine rapporto

**Reso noto l'indice nazionale generale per il mese di febbraio**

L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2015=100, è risultato, per il mese di febbraio 99,50.

### Rapporto di Lavoro. Le FAQ del Ministero

**Pubbligate le FAQ del Ministero relative alla nuova procedura telematica per le dimissioni e risoluzioni consensuali**

Il Ministero del Lavoro, nel proprio sito internet ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)), ha pubblicato le FAQ relative alla nuova procedura telematica, in vigore dal 12 marzo scorso (vedi ANGAISA Informa n. 387), per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

## Previdenza



### INAIL. Minimali per l'anno 2016

**Resi noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per l'anno 2016**

L'INAIL, con circolare n. 7 del 7 marzo scorso, ha reso noto i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per l'anno 2016, precisando che gli stessi rimangono invariati rispetto a quelli dell'anno 2015.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della citata circolare, disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative •  
Previdenza • INAIL

## INAIL. Denuncia di infortunio. Semplificazioni

### Datori di lavoro esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio.

Il decreto legislativo n.151/2015 ha introdotto alcune semplificazioni in materia di adempimenti sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'INAIL, con la circolare n. 10 del 21 marzo scorso, ha fornito le relative istruzioni operative, di seguito evidenziate.

#### Istruzioni per i datori di lavoro

Dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

L'adempimento è posto a carico del medico o della struttura sanitaria che lo rilascia e viene reso disponibile ai datori di lavoro attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici", disponibile all'interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.

I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all'Istituto tramite i seguenti dati obbligatori:

- Codice fiscale del lavoratore.
- Numero identificativo del certificato medico.

- Data di rilascio del certificato medico. L'applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall'utente. Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia.

Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i nuovi dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico.

Nella fase di avvio del nuovo sistema, qualora il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico stesso in forma cartacea. Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all'Istituto via PEC, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell'applicativo di consultazione dei certificati.

In tal caso il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia telematica indicando il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

L'Istituto sta procedendo agli adeguamenti per consentire anche la visualizzazione dei certificati medici pervenuti tramite PEC e acquisiti dall'INAIL, nonché il

rilascio del servizio di consultazione dei certificati medici. La disponibilità del servizio sarà resa nota sul portale dell'Istituto. Qualora il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità oggettiva di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all'INAIL), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio, purché di dodici caratteri alfanumerici. In questo caso, l'applicativo avverte l'utente con apposito messaggio e permette l'invio della denuncia.

Nel caso in cui i dati "identificativo certificato" e "data rilascio" risultassero diversi rispetto a quelli processati dall'Istituto, ciò non rappresenterà motivo di rigetto della denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa. In attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.

Inoltre l'INAIL ha predisposto un nuovo modulo (Mod. 101-R.A.) di "Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi" che sostituisce gli attuali modelli 101-Prest. e 101/bis-Prest. scaricabile dal sito [www.inail.it](http://www.inail.it) - Modulistica.

Il modulo di Denuncia/comunicazione di infortunio Mod 4 bis Prest. è stato sostituito dal Mod 4. bis R.A. Sul portale dell'Istituto, dal 22 marzo 2016, è disponibile il nuovo servizio "Cruscotto certificati medici" per la consultazione degli stessi, dedicato ai datori di lavoro ed agli intermediari.

#### Denuncia di infortunio alla Pubblica Sicurezza

Il decreto legislativo 151/2015 ha posto a carico dell'INAIL l'obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza le denunce di infortunio mortale o con prognosi superiore a trenta giorni.

Prima del 22 marzo 2016, (data di entrata in vigore del citato decreto 151/2015), invece, i datori di lavoro dovevano denunciare a tale autorità gli infortuni mortali o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

#### Assistenza

Per informazioni ed assistenza sulla procedura di fornitura credenziali o sull'utilizzo degli applicativi è contattabile il Contact Center INAIL al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, a pagamento da rete mobile.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della citata circolare, disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative •  
Previdenza • INAIL

## Notizie varie

Accordo - quadro ANGAISA/STRATEGIQS EDIZIONI

# Harvard Business Review

ITALIA

Vi ricordiamo che ANGAISA e Strategiqs Edizioni Srl hanno rinnovato l'accordo quadro grazie al quale tutte le aziende associate (Soci Ordinari e Sostenitori) potranno abbonarsi alla rivista HARVARD BUSINESS REVIEW, usufruendo di uno sconto del 30% rispetto alle normali condizioni "di listino". HARVARD BUSINESS REVIEW è la rivista di management e business più diffusa al mondo, con 250 mila copie vendute negli Stati Uniti e circa 200 mila ormai diffuse attraverso le edizioni internazionali: dalla Russia alla Cina, dalla Germania alla Polonia, dall'America Latina al Giappone e alla Corea, oltre all'Italia. Nei 10 numeri pubblicati annualmente, l'edizione italiana della Harvard Business Review presenta i migliori articoli tradotti dalla versione originale e firmati da alcuni fra i più autorevoli e noti esperti di management a livello mondiale, oltre ad analisi e commenti di docenti e manager italiani, case-histories e interviste ai protagonisti della vita economica nazionale. La convenzione sarà valida fino al **30 giugno 2016**. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti nella scheda (che comprende il relativo modulo d'ordine) disponibile sul portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre pubblicate su:  
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

BLU &  
ROSSO